

REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE SEZIONI SOCI

(Approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati del 10 giugno 2022)

ARTICOLO 1

Il consiglio della sezione soci viene eletto per la durata di tre anni. I consiglieri sono sempre rieleggibili.

ARTICOLO 2

Il consiglio di sorveglianza, nell'anno che precede il rinnovo dei consigli delle sezioni soci, definisce le date di svolgimento delle operazioni di voto.

ARTICOLO 3

L'assemblea dei soci che precede il rinnovo del consiglio di sezione soci, su proposta del consiglio di sezione soci uscente:

- a) nomina una commissione elettorale formata da tre membri, dei quali uno con la carica di presidente, scelti fra i soci della provincia di appartenenza della sezione soci che siano iscritti nel libro dei soci da almeno quattro anni, di comprovata esperienza all'interno degli organi sociali della cooperativa, o dei consigli delle sezioni soci anche collaborando con le stesse, o all'interno di realtà sociali del territorio, o di approfondita conoscenza del movimento cooperativo, o di appartenenza ad organismi direttivi dello stesso movimento.

Nomina inoltre, con i medesimi requisiti, uno o due supplenti.

Eventuali proposte alternative, a quella del consiglio della sezione soci uscente, non possono avere nominativi in comune con detta proposta;

- b) determina il numero dei componenti di ciascun consiglio della sezione soci, da un minimo di nove a un massimo di venti, sulla base delle caratteristiche territoriali e del numero degli appartenenti alla sezione relativa;

Più sezioni soci possono proporre all'assemblea la medesima commissione elettorale.

La commissione elettorale può essere sostituita dalla commissione elettorale centrale qualora lo richieda.

ARTICOLO 4

La composizione di ciascun consiglio di sezione soci viene definita mediante voto segreto espresso dai soci iscritti alla sezione stessa. Per poter concorrere a far parte del consiglio della sezione soci è necessario presentare la propria disponibilità ad essere candidato.

ARTICOLO 5

Le commissioni elettorali predispongono la lista dei candidati dopo aver valutato le disponibilità di cui all'articolo precedente sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 8. La commissione elettorale decide a maggioranza; in caso di parità decide il voto del presidente.

ARTICOLO 6

La cooperativa garantisce le operazioni di voto nei seggi ubicati nei punti di vendita. Le commissioni elettorali sono garanti del rispetto del presente regolamento. Per la gestione delle operazioni di voto, le commissioni elettorali possono essere coadiuvate da personale Unicoop Firenze e/o soggetti terzi individuati e formalmente incaricati dalla cooperativa di comune accordo con le commissioni elettorali.

ARTICOLO 7

La disponibilità ad essere candidato per il consiglio della propria sezione soci deve pervenire almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto stabilita dal consiglio di sorveglianza. Tale data è resa nota con apposito avviso affisso nei punti di vendita almeno sessanta giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto.

modulo per la proposta di candidatura sarà disponibile presso i box informazioni dei punti di vendita e le sezioni soci, nonché sul sito web della cooperativa. La proposta di candidatura deve essere presentata dal candidato per iscritto, su modulo predisposto debitamente firmata e datata, ai box informazioni dei punti di vendita di riferimento della sezione soci di appartenenza del candidato.

In alternativa la cooperativa può rendere disponibile la presentazione della proposta di candidatura con modalità alternative anche digitali.

Ai proponenti candidati verrà rilasciata un'apposita ricevuta.

Il presente regolamento e lo statuto saranno a disposizione presso le sezioni soci, i box informazioni e sul sito web della cooperativa nell'area riservata ai soci.

ARTICOLO 8

Sono requisiti essenziali per presentare la propria disponibilità ad essere candidato:

- a) qualità morali, umane e di socialità;
- b) essere iscritto nel libro dei soci della cooperativa da almeno un anno prima della data di inizio delle operazioni di voto;
- c) partecipare allo scambio mutualistico con almeno uno dei seguenti requisiti nel corso dell'ultimo anno:
 - aver effettuato acquisti di beni o servizi nei punti di vendita della cooperativa;
 - aver partecipato ad un'assemblea;
 - avere un rapporto di prestito sociale con la cooperativa.

Sono requisiti preferenziali per presentare la propria disponibilità ad essere candidato:

- a) aver collaborato con le sezioni soci o partecipato ad iniziative delle stesse;
- b) aver partecipato alle assemblee.

Sono cause di esclusione:

- a) far parte della commissione elettorale;
- b) essere dipendente della cooperativa o di società da questa controllate;
- c) essere stato, in qualità di socio eletto, ingiustificatamente assente al cinquanta per cento delle riunioni del consiglio di sezione soci.

ARTICOLO 9

Il numero delle candidature da sottoporre alla votazione non può superare del cinquanta per cento il numero dei candidati da eleggere.

In caso di proposte di candidature eccedenti, la commissione elettorale, con decisione insindacabile, provvede a selezionarle per portarle al numero di candidature stabilito.

ARTICOLO 10

Per facilitare la propria conoscenza, i candidati possono indicare all'interno della proposta di candidatura le proprie aree di interesse sui temi definiti dal piano sociale, fornire le altre informazioni contenute nella proposta di candidatura e la fototessera. Il materiale sopra riepilogato è consultabile, con il consenso del candidato, presso la sezione soci in modalità on line e sul sito web della cooperativa con accesso riservato ai soci. I candidati possono altresì presentare un curriculum vitae.

Non è consentita invece alcuna forma di campagna elettorale pubblica, sia personale che a favore di terzi, realizzata nel punto di vendita o nelle sue adiacenze.

L'accertamento della violazione di tale norma da parte della commissione elettorale comporta l'ineleggibilità.

ARTICOLO 11

Il consiglio di sorveglianza, tramite le direzioni a suo supporto, si incarica di organizzare la fase elettorale. In particolare, prima del voto:

- riunisce i presidenti dei consigli delle sezioni soci per le informazioni dettagliate sulle operazioni elettorali;

- riunisce i presidenti delle commissioni elettorali e definisce con loro gli aspetti organizzativi;
- predispone il materiale occorrente per le operazioni di voto.

La lista delle candidature è composta in ordine alfabetico; per ciascun nominativo deve indicare la data di nascita, il comune di residenza, l'occupazione e se consigliere uscente. I candidati, nello stesso ordine, sono elencati anche sulla scheda elettorale.

Le schede elettorali vengono siglate da almeno un membro della commissione elettorale.

ARTICOLO 12

Ciascun socio esercita il proprio diritto di voto presso il seggio elettorale in uno dei punti di vendita indicati dalla commissione elettorale oppure con modalità alternative anche digitali idonee a garantire l'identificazione del socio.

Il seggio sarà collocato in modo da consentire la riservatezza del voto.

In ciascun seggio le operazioni di voto si svolgono in un arco di tempo che va da uno a sei giorni. L'orario, l'elenco dei seggi e la lista dei candidati saranno comunicati tramite manifesto nei punti di vendita, nonché sul sito web della cooperativa almeno otto giorni prima dell'inizio delle operazioni di voto. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.

Hanno diritto al voto i soci che risultino iscritti nel libro dei soci della cooperativa almeno novanta giorni prima della data di inizio delle operazioni di voto.

Al termine di ogni giornata di votazione il presidente della commissione elettorale, o un suo incaricato, prende in custodia l'urna e le schede, appone la propria firma sul sigillo di chiusura assieme a quella dei componenti della commissione presenti, la ripone in luogo protetto e la riconsegna ai componenti del seggio alla ripresa delle operazioni di voto.

ARTICOLO 13

Il socio, per esprimere il proprio voto, deve presentare la carta socio e un documento di identità valido. L'avvenuto esercizio del diritto di voto è comprovato dalla lettura ottica della carta socio. In mancanza della carta socio, la commissione elettorale deve comunque verificare la qualità di socio.

ARTICOLO 14

Il socio può esprimere un numero massimo di cinque preferenze di voto.

Risulteranno eletti i soci che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulterà eletto il candidato con la maggiore anzianità di iscrizione a socio della cooperativa.

ARTICOLO 15

La commissione elettorale deve valutare la correttezza delle operazioni di voto.

Qualora vengano riscontrate irregolarità, la commissione elettorale annulla la consultazione e ripete le operazioni di voto.

La commissione elettorale, concluse le operazioni di voto in tutti i seggi della propria sezione, provvede allo spoglio delle schede presso la sede della sezione soci entro tre giorni feriali, redige un verbale e lo trasmette al consiglio di sorveglianza.

Copia del verbale sarà anche consultabile dai soci presso la sede della sezione soci di appartenenza nei trenta giorni successivi alla sua redazione.

I risultati della votazione verranno resi noti, entro quindici giorni dal termine delle operazioni di voto, mediante affissione di un manifesto nei punti di vendita e sul sito web della cooperativa.

Il presidente della commissione elettorale convoca senza indugio la prima riunione del consiglio di sezione soci neo-eletto.

Deroghe al Regolamento per l'Elezione del Consiglio delle Sezioni Soci - Elezioni 2026

L'Assemblea Generale dei Delegati, in data 14 giugno 2025, ha deliberato alcune deroghe al Regolamento per l'Elezione del Consiglio delle Sezioni Soci, che si applicheranno alle Elezioni 2026. Le modifiche riguardano i seguenti articoli:

Articolo 3

Le sezioni soci costituite nei territori delle nuove aree, in particolare quelle di Livorno e dell'Apuo-Versiliese, sono soggette a disposizioni derogatorie specifiche, come di seguito riportato:

- Il Consiglio di Sorveglianza sarà responsabile della determinazione del numero di consiglieri da eleggere per ciascuna delle suddette sezioni soci.
- La Commissione Elettorale Centrale assumerà le funzioni normalmente attribuite alla Commissione Elettorale Locale, gestendo il processo elettorale per le nuove sezioni soci.

Articolo 8

Per poter presentare la propria candidatura al Consiglio delle Sezioni Soci, sarà requisito essenziale che i soci siano iscritti nel libro soci della Cooperativa da almeno due mesi prima dell'inizio delle operazioni di voto.